

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI

Ricorre la prof.ssa Di Santo Anna Maria, nata a Napoli il 1-1-1953 ivi residente alla Via Giustiniano n. 136 (c.f. DSNMRA53A01F839A), rapp.ta e difesa g. m. a m. del presente atto dall'avv. Giuseppe Abbamonte presso il quale è elett.te domiciliata in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16;

per l'annullamento, previa emissione di misure cautelari:

a) del decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Direzione Generale della Campania - Ufficio V - Dirigenza Scolastica, datato 12/04/2006, con cui si è disposta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove orali per l'accesso al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, per la Scuola Secondaria Superiore e per gli Istituti Educativi, bandito con Decreto Direttoriale della Direzione Generale del personale della Scuola e dell'amministrazione del M.I.U.R., del 22.11.2004, pubblicato in G.U.R.I. - IV Serie Speciale n.94 del 26.11.2004, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dall'accesso alle prove orali; **b)** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare: **1)** del verbale n. 42 relativo alla seduta della Commissione del corso concorso in oggetto, nominata con provvedimento n. 4136/P del 30.11.05, svoltasi in data 11.2.2006, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 16 alla prova scritta svolta dalla ricorrente; **2)** del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Direzione Generale della Campania –Ufficio V- Dirigenza Scolastica prot. n.4136/P, datato 30.11.2005, con il quale si è disposto che la Commissione esaminatrice fosse integrata con la nomina di ulteriori tre componenti ed un segretario aggiunto; **3)** se ed in quanto possa occorrere del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Direzione Generale della Campania – Ufficio V- Dirigenza Scolastica prot. n.2/RIS datato 20.01.2005, con il quale è stata nominata la commissione del corso- concorso selettivo di formazione; **4)** di ogni altro atto di data ed estremi sconosciuti, che sia

comunque pregiudizievole per la ricorrente e per i quali si riservano motivi aggiunti.

FATTO

La ricorrente è docente è insegnante in ruolo già da molti anni, avendo maturato notevole professionalità ed esperienza nel campo dell'insegnamento.

Partendo da tali premesse, la stessa ha partecipato alla procedura di corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, per la Scuola Secondaria Superiore e per gli Istituti Educativi, bandito con Decreto Direttoriale della Direzione Generale del personale della Scuola e dell'amministrazione del M.I.U.R., del 22.11.2004, pubblicato in G.U.R.I. -IV Serie Speciale n. 94 del 26.11.2004.

A termini dell'art. 11 della *lex specialis*, le due prove scritte sono consistite rispettivamente nella redazione di un saggio vertente su tematiche sociali politiche e culturali con riflessi sulla gestione dell'attività scolastica, nonché nella stesura di un progetto relativo alla formazione ed incremento della professionalità del personale docente e non docente ed all'articolazione dell'offerta formativa.

All'esito delle sedute stabilite per la correzione degli elaborati, con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Direzione Generale della Campania - Ufficio V - Dirigenza Scolastica datato 12/04/2006, sono stati approvati e resi pubblici gli elenchi degli ammessi alle prove orali nei quali non è compresa la ricorrente, valutata non idonea con l'attribuzione del punteggio numerico pari a di 16/30 al solo primo degli elaborati.

Successivamente la ricorrente ha estratto copia dei propri elaborati e del verbale n. 42 dell'11.02.2006 dal quale risulta l'attribuzione del predetto punteggio prendendo contezza altresì del fatto che il suo elaborato è **completamente terso e privo di correzioni** e che la commissione nella seduta del 13.12.05 ha dettato ulteriori criteri di valutazione che, in realtà, come ampiamente verrà detto, sono assolutamente generici.

Esclusione illegittima non solo perchè la mera attribuzione del punteggio numerico in assenza di criteri di massima rigorosamente predeterminati

e non mere enunciazioni, come è avvenuto nel caso di specie, obbligava la Commissione ad integrare l'attribuzione del punteggio medesimo con un minimo di motivazione, ma anche per la manifesta illogicità della valutazione operata dalla commissione relativamente all'elaborato della ricorrente che, per quanto si dirà in parte motiva, è comunque pienamente confacente ai (pseudo) criteri prefissati, con conseguente illegittimità della valutazione operata.

In queste condizioni la non ammissione della ricorrente, nonché sub.te, ogni altro atto della procedura, noto e non, per quanto appresso si dirà, sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I.- VIOLAZIONE ART. 3, L. n. 241/90 E SUCC. MOD. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 COMMA 1, DPR 9 MAGGIO 1994 N. 487 E SUCC. MOD. MANIFESTA ILLOGICITA'. DIFETTO DI TRASPARENZA. VIOLAZIONE ART. 97, COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' MANIFESTA CARENZA DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO.

Anzitutto la valutazione negativa della prova scritta della ricorrente è illegittima in quanto effettuata in palese violazione delle rubricate disposizione di legge e regolamentari .

Come è noto l'idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell'obbligo motivazionale imposto dall'amministrazione ai sensi dell'art. 3 l. 241/90 e succ. mod., costituisce oggetto di ampia discussione dottrinale e giurisprudenziale.

Al riguardo è possibile distinguere fondamentalmente due indirizzi: secondo il primo, è necessaria un'apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica. Detta giurisprudenza amministrativa difatti sottolinea che il punteggio numerico costituisce esternazione del **risultato** e non già della **motivazione** del giudizio valutativo, mostrandosi inadeguato a porre l'interessato in condizione di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo ed a convincerlo

di un corretto ed imparziale uso dei poteri discrezionali (T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 febbraio 2003 n. 1025; sent., 21 gennaio 2002 n. 137; Tar-Puglia, Lecce, ord.za 22.10.2003 n. 927).

Ragionamento che trae forza anche dalla riconosciuta ammissibilità ad opera del giudice amministrativo, di una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica (Ad. Plen. 16/89 e IV n. 601/99) che, nel caso di specie per quanto si dirà nel motivo che segue, è avvenuta in modo manifestatamente illogico.

E già secondo detta giurisprudenza la valutazione delle prove scritte del ricorrente è illegittima perché al di là dell'attribuzione del punteggio numerico gli elaborati del ricorrente non recano nessuna estrinsecazione delle concrete ragioni che hanno determinato la commissione nel suo giudizio.

Parzialmente differente è l'orientamento seguito dal Consiglio di Stato in forza del quale l'onere della motivazione sarebbe assolto con la sola attribuzione del punteggio numerico.

Tuttavia anche i giudici di Palazzo Spada non hanno mancato di condividere la tesi secondo la quale l'idoneità del solo punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione debba essere risolto non in astratto ma in **concreto** avendo riguardo ad un serie di aspetti quali la tipologia dei criteri di massima fissati dalla Commissione, **l'apposizione di note a margine dell'elaborato o l'uso di segni convenzionali che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente, sulla scorta dei quali sia possibile ricostruire la motivazione del giudizio valutativo** (tra tutte Cons., Stato, VI, 30 aprile 2003 n. 2331).

Ed anche seguendo questa giurisprudenza, la valutazione delle prove scritte del ricorrente è illegittima perché gli elaborati della ricorrente sono privi di **segni o correzioni** dai quali poter ricostruire le ragioni della bocciatura.

Ed in questi casi la giurisprudenza ha ritenuto che l'obbligo motivazione possa essere assolto attraverso formule anche sintetiche che consentano di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il

giudizio espresso (Consiglio di Stato, Sez. VI, dec. 20 ottobre 2004 n. 6896).

Alla luce, dunque, di quanto premesso l'onere motivazione nel caso di specie andava in ogni caso assolto.

Al riguardo giova sottolineare che il giudizio delle prove della ricorrente si è concretizzato nella semplice attribuzione di un punteggio numerico (16/30) senza che sull'elaborato siano stati apposti segni di correzione o altro, integrando quindi la violazione della normativa indicata in rubrica.

Sul punto giova ricordare che se da un lato si accetta che il voto numerico attribuito dalla Commissione di concorso esprima e sintetizzi il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (Tar Campania-Napoli, IV, 14.1.2004 n. 265), è altrettanto vero che la semplice motivazione numerica non è sufficiente laddove, come nel caso di specie la commissione non abbia predeterminato i criteri di valutazione con **precisione e puntualità** al fine di garantire l'unitarietà di giudizio e per rendere intelligibile l'iter logico seguito nella votazione nell'elaborato.

E, difatti, quanto al contenuto dei criteri di valutazione, in relazione ai quali si evidenzia la non specificità e la mera ripetizione del testo del bando, come verrà esposto nel motivo che segue, la Commissione non poteva limitarsi a valutare i compiti con la semplice attribuzione di un voto numerico, dovendo piuttosto motivare in modo chiaro ed inequivoco il giudizio espresso in modo da consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito.

Tanto non è avvenuto nel caso di specie dal momento che la Commissione si è limitata ad attribuire solo una votazione numerica, senza curarsi di apporre qualsivoglia correzione, glossa o segno grafico in modo da rendere intelligibile la *ratio* del giudizio espresso in forma numerica.

Tale *modus operandi*, infatti, non è idoneo a far comprendere se ed in che misura la ricorrente ha dimostrato “...*Padronanza dei temi affrontati*” o se è chiaro se l'elaborato presenti “...*Chiarezza e correttezza della forma espressiva*” ovvero se le conclusioni tratte dalla ricorrente

non siano state coerentemente e logicamente formulate; carenza che inficia il giudizio di non ammissione, gravato sotto il profilo del difetto di motivazione.

Quindi, in presenza di criteri generici e di **elaborati completamente tersi**, che si esibiscono, la Commissione avrebbe dovuto, oltre al punteggio numerico, esternare le ragioni sottese alle valutazioni, rendendo percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio attraverso l'applicazione dei criteri di valutazione che avrebbe dovuto essere assicurata se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante elementi che concorressero a chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica in modo da poterne verificare la rispondenza ai criteri di giudizio fissati in circolare.

Ciò appare consono non solo al principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell'art. 3 comma 1 legge 241/90, secondo cui *“ogni provvedimento amministrativo compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”*: articolo qui certamente **violato!!**

Nè potrebbe essere considerata risolutiva sul punto una asserita natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti in esame sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicchè escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espugnare la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto nel citato art. 3 per evitare incertezze applicative ed interpretative.

Se, difatti, si intendesse limitarsi alla mera sufficienza del punteggio numerico, non si comprenderebbe appieno neanche la portata dell'art. 12 comma 1 d.p.r. 487/94 e succ. mod., ove si statuisce che *“le commissioni esaminatrici alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole*

prove”: orbene, l’obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto l’obbligo di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi, che deve essere **riconoscibile**.

Aggiungasi che l’obbligo di far luogo alla motivazione è imposto d’altra parte dalla necessità di tener fede al principio costituzionale ex art. 97 cost. che vuole sempre garantita la possibilità di un **sindacato sulla ragionevolezza**, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico ed in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo.

Il candidato deve dunque essere messo in condizione di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la commissione ritiene che egli sia incorso, così da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale e, cosa non meno importante, **potersi autodisciplinare per l’avvenire**.

Ma nel caso di specie, tutto ciò non è stato fatto in quanto l’attribuzione del punteggio numerico non è stato accompagnata da ulteriori elementi quali l’apposizione di note a margine dell’elaborato o l’uso di segni grafici che consentono di individuare gli aspetti delle prove valutate negativamente dalla commissione tali da consentire all’interessato di comprendere l’iter valutativo seguito nell’applicazione dei criteri fissati nel bando e pedissequamente ripetuti nel verbale del 13.12.05.

Sub.te:

II.- ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO E TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRATA APPLICAZIONE DI NORME TECNICHE. VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI CRITERI FISSATI DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 13.12.05. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

E’ noto che l’art. 97 cost. della Costituzione sancisce il principio dell’imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, principio che postula, oltre che la trasparenza, la **razionalità** dell’agire

amministrativo intesa sia come corretta applicazione delle norme che la stessa P.A. si pone autovincolandosi, che, soprattutto, come esatta valutazione di un fatto secondo un determinata scienza o tecnica.

Al riguardo il G.A ha da tempo e recentemente ribadito che *“Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non coinvolge scelte di opportunità amministrativa bensì una valutazione antecedente ad essa che riguarda l’analisi dei fatti e la valutazione degli stessi, ancorché opinabili in base ai criteri scientifici e tecnici utilizzabili, alle conoscenze ed agli strumenti a disposizione. In pratica, la discrezionalità tecnica concerne soltanto gli aspetti di valutazione fattuale, sia pur suscettibili di diversi apprezzamenti, mentre vi difetta totalmente la fase della **scelta** dell’interesse da perseguire sulla base di canoni di mera opportunità politico-amministrativa”* (Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2005, n. 4406; Sez. V, 5 marzo 2001, n. 1247; Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601; Tar Emilia Romagna - Bologna, Sez. II – sent. 19 aprile 2006 n. 465 e tante altre).

Ed ancora, secondo il Consiglio di Stato *“Nell’ipotesi di esercizio di discrezionalità tecnica all’Amministrazione pubblica non è data alcuna scelta tra più comportamenti legittimi, ma è richiesta **l’esatta valutazione di un fatto secondo una determinata scienza o tecnica** ed il limite è connotato alla relatività ed opinabilità delle valutazioni scientifiche; pertanto, oltre all’esame estrinseco circa le modalità, i criteri logici, il procedimento valutativo, il giudice deve valutare se il giudizio dell’organo amministrativo sia **erroneo** e in particolare se sia **attendibile** sotto il profilo della **correttezza del criterio tecnico adottato e del relativo procedimento applicativo**, ricorrendo, se del caso, all’ausilio di una consulenza di una consulenza tecnica”*(Cons. Stato, Sez. VI, n. 1664 del 12.4.2005).

Il bando di concorso, all’art. 11, ha previsto che gli elaborati sostanzianti la prima delle prove scritte, sarebbero stati valutati secondo i seguenti criteri: *“Padronanza dei temi affrontati. Articolazione del contenuto proposto e delle relative argomentazioni. Chiarezza e correttezza della forma espressiva..”*.

La Commissione di concorso, apertamente contraddicendosi, dopo aver considerato il predetto enunciato ministeriale “..di netta ed *esaustiva* chiarezza..” (?!), ha ritenuto di **integrare** i predetti criteri dettando i seguenti ulteriori:

A) Aderenza al tema: il candidato si è saputo inserire opportunatamente nella situazione cioè con gradualità tenendo conto dei punti di vista diversi (il termine cultura nel suo aspetto polivalente e plurisignificativo);

B) Maniera espressiva compiuta: il suo pensiero non deve essere smozzicato, incompleto, ma avere una sua ragione logica interna;

C) Scrittura fluente e formulazione del proprio pensiero in modo articolato, rispettando le convenzioni ortografiche, sì da dimostrare di aver ben acquisito il lessico fondamentale e di averlo progressivamente arricchito utilizzando le opportunità offerte dalla studio delle varie discipline” (v. verbale relativo alla seduta del 13.12.05).

Orbene, alla luce del tenore dell’elaborato della ricorrente, è lecito affermarne la piena rispondenza ai criteri fissati nel bando come integrati dalla Commissione nella seduta del 13.12.05.

La relazione tecnica che si produce - a firma del Prof. Antonio Lotierzo **dirigente scolastico di scuola secondaria** - da contezza della più che adeguata **corrispondenza** ai predetti criteri dell’elaborato di cui si discute, avendo accertato quanto segue: “1.- *L’elaborato è aderente al tema, la candidata ha saputo trattare il termine cultura in modo pertinente, con gradualità, tenendo conto dei punti di vista diversi. In particolare nell’elaborato si evidenzia che:*

- il tema della cultura nella società contemporanea che è multietnica, per il fenomeno delle migrazioni, richiama, in modo imprescindibile, i problemi della multiculturalità e intercultura, quali emergenze non transitorie, che reclamano soluzioni ragionate ed efficaci per evitare gli scontri tra etnie, tra religioni, tra culture;

–occorre tener conto delle proposte pedagogiche più recenti, specificamente quelle elaborate da Matilde Callari Galli e da Martha Nussbaum, che prospettano l’avvento di una cultura che nel pluralismo riconosca il proprio paradigma guida e nel dialogo il proprio spazio

sempre in fieri.

– *l'eredità della nostra cultura classica e tecnologica, trasmessa attraverso la scuola , può aprirsi all'integrazione con le culture " altre" degli immigrati, solo a patto di superare pregiudizi etnocentrici e omologazioni culturali, che si originano dall'assunto che la cultura occidentale sia quanto di meglio prodotto dall'uomo.*

– *la legge 53/2003 potrà favorire la succitata integrazione tra culture, perchè contiene quali suoi punti di forza qualificanti: l'articolazione flessibile degli insegnamenti, l'educazione alla convivenza civile e democratica, la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, la delineazione della figura del docente coordinatore tutor; il portfolio delle competenze personale, la laboratorietà del processo di insegnamentoapprendimento. “Si nota che i suddetti aspetti della legge 53/03, richiamati nell'elaborato, risultano specificamente evidenziati anche nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri della Direttiva del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca-Dipartimento per l' Istruzione- Direzione Generale per lo studente-Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri - emanata nel Febbraio 2006 , in cui è espressamente riportato :*

“La legge di riforma dell'ordinamento scolastico, n. 53/2003, contiene elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente.”


Anche in relazione al secondo dei criteri lo scritto della ricorrente risulta più che confacente. Difatti “*..L' esposizione degli argomenti è svolta dalla candidata in modo articolato e susseguente perché sostenuta da una sicura e convinta logica interna, in maniera che resta evidente una deduzione concettuale sia personale e sia consequenziale rispetto alle richieste della traccia”.*

Infine, quanto al criterio relativo alla grafia, il consulente ha potuto accertare che “ *La grafia risulta sempre **estremamente leggibile**; non si rilevano incertezze nel rispetto delle convenzioni ortografiche e il lessico risulta ora di tipo specialistico ed ora fluente e scelto..”.*

Quanto al Progetto-Attività, che non è stato oggetto di valutazione da

parte della Commissione, la perizia tecnica ha altresì accertato quanto segue: *“La candidata ha saputo produrre una esemplificazione concreta di un progetto, che è pertinente al tema richiesto, nell'opzione di migliorare la qualità relazionale dei docenti.*

scansione, ha articolato il sue fasi, utilizzando degli standard universalmente riconosciuti. Nella



il
(P)

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof Antonio Lotierzo

globalità del testo presentato ha sviluppato gli elementi essenziali di ciascuna fase :obiettivi, contenuti, risorse umane e materiali (tempi e modi), attività, strumenti, verifica dei risultati; e per la parte generale si va dalla premessa alla utilità / finalità del progetto, con individuazione corretta dei destinatari, della durata complessiva e della tempistica , il tutto completato con una scheda dei costi e con la valutazione finale.

E' possibile rilevare anche che l'impostazione generale del progetto nonché la scansione di ciascuna sua fase risultano svolte con organicità e coerenza . Risulta anche ben esposta la progettazione relativa al testo di riforma 53/2003, specialmente per la formazione dei docenti. Altresì emerge ben chiara la scelta dei contenuti della riforma relativi alle strategie di progettazione modulare, ai piani di studio personalizzati, alla costruzione delle unità di apprendimento disciplinari/interdisciplinari che possono realmente favorire l'attuazione auspicata della Riforma con la necessaria gradualità e collaborazione convinta del corpo docente.

La grafia risulta sempre estremamente leggibile; non si rilevano incertezze nel rispetto delle convenzioni ortografiche e il lessico risulta ora di tipo specialistico ed ora fluente e sempre scelto”

Segue che nel caso di specie la valutazione operata dalla commissione è completamente errata anche sotto il profilo della **correttezza del criterio tecnico adottato e del relativo procedimento applicativo:** di tanto si è fornita con la relazione che precede la prova o almeno elementi seri di prova, in ordine alla corrispondenza dell'elaborato della

ricorrente ai criteri di giudizio fissata dal bando e dalla commissione, salvo gli accertamenti che vorrà disporre il Collegio .

In queste condizioni, non vi è chi non veda l'illegittimità delle determinazioni impugnate, che quindi sono meritevoli di annullamento, e per quello che riguarda gli effetti nei riguardi della ricorrente, determinano la necessità di procedere ad una nuova, più approfondita e serena valutazione degli elaborati, che espressamente si richiede con il presente ricorso.

In via ulteriormente sub.ta:

III.- VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE PER OMESSA INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE DOPO IL SOVRAVVENUTO RADDOPPIO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE. ECCESSO DI POTERE.

Fermo quanto precede, va rilevato che le prove concorsuali sono comunque state viziate in radice nel loro svolgimento.

Infatti, a fronte della vittoriosa iniziativa giudiziaria collettiva, intrapresa nell'autunno del 2005 avverso il bando di concorso, il TAR Lazio ha ammesso (con riserva) a sostenere le prove scritte la maggior parte dei candidati, che originariamente risultavano esclusi dalla *lex specialis*, sicché si è venuto a determinare un vertiginoso aumento di alcune migliaia di concorrenti.

Rispetto a tale sopravvenienza, l'amministrazione scolastica **non** ha disposto apprezzabili misure di adeguamento, che dovevano consistere nella nomina, almeno di **un'altra** (sotto-)commissione, deputata alla suddivisione del lavoro, divenuto inevitabilmente gravoso rispetto al contingente iniziale.

Infatti, l'amministrazione si è limitata ad **integrare** la Commissione già nominata con soli **tre** membri ed un segretario aggiunto (Decreto prot. n. 4136/P del 30.11.2005), ma, in considerazione dello stravolgimento operato dalla valanga di ammissioni con riserva, tali da determinare un numero di concorrenti più che doppio a quelli originariamente ammessi, il rimedio è stato assolutamente insufficiente perchè i candidati sono

passati da 341 a **604** ed i commissari aumentati di soli tre unità e tutti in **una sola** commissione con scarso a nulla miglioramento delle capacità operative.

A tal fine, si fa osservare che, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato: *“riguardo al **numero** dei componenti della commissione , chiamata ad esprimere giudizi idonei, in caso di **eccessivo** numero di candidati, occorre procedere alla nomina di **altre commissioni**”*. (T.A.R. Lazio, sez. I, 19 gennaio 1994, n. 56).

È evidente che è sottesa a tale orientamento l'esigenza di garantire il sereno, corretto ed imparziale espletamento della correzione degli elaborati, mediante un loro esame ponderato rispettando la regola di una preconstituita e trasparente collegialità.

Ora, atteso il numero dei candidati, per le ragioni esposte in premessa, è venuto a profilarsi in cifre più che doppia rispetto a quella originariamente preventivata, il corretto svolgimento della fase di valutazione delle prove scritte poteva essere assicurato solo mediante la scelta razionale di ripartire il lavoro della commissione unica, tra più commissioni o sottocommissioni e comunque tra più collegi precostituiti a garanzia della serenità della valutazione collegiale.

Nelle specie, invece, si è avuto un semplice aumento del numero di componenti dell'unica commissione che per di più ha esaurito la correzione di **526** lavori in più, rendendo chiaro che si è passato dalla valutazione collegiale alla valutazione individuale non potendosi altrimenti raggiungere l'esaurimento del lavoro in tempi più che contenuti.

In queste condizioni, è palese l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, la quale, non a caso, ha portato a termine la correzione delle prove scritte, in tempi brevissimi rispetto al numero dei candidati, e quindi degli elaborati, oggetto di valutazione.

IV.- VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 414 DEL D.LGS. 297/94.

Con il d.lgs. 59/98 è stata delegata al Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, la definizione dei criteri di composizione delle commissioni esaminatrici

(art. 28-bis). Con decreto 30 maggio 2001 n. 341 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adempiuto alla delega ricevuta, disponendo, per quello che qui interessa che:

1. Le commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali e sono uniche in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi.

2. Le commissioni sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzione di presidente.

3. Il presidente è scelto tra i seguenti soggetti, anche collocati a riposo: dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università statali o equiparate.

4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale e l'altro fra dirigenti scolastici in servizio con una anzianità nella funzione direttiva della scuola di almeno cinque anni.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.

6. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del corso concorso e da un componente esperto di informatica.

7. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta per i posti messi a concorso per i tre settori formativi indicati al precedente comma 1, superino complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100.

8. *I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente.*”.

Ma con il succitato decreto non ci si è limitati a fissare la composizione delle commissioni, bensì anche il numero dei candidati ad assegnare alle rispettive sottocommissioni.

Ma quello che in questa sede rileva, è il fatto che non essendo stato fissato un tetto massimo (ma solo minimo) di candidati da assegnare a ciascuna sottocommissione, andava rispettato quanto previsto dall'art. 414 comma 8° del d.lvo 297/94 che espressamente prevede che “qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti”.

Segue che in considerazione del numero dei candidati ammessi (oltre 2000 tra quelli regolari e quelli ammessi con riserva) il numero dei componenti delle sottocommissioni doveva essere integrato di almeno **4 volte** il numero dei componenti inizialmente stabilito, mentre, nella specie, è stato integrato in maniera del tutto insufficiente con l'aumento di soli **3 componenti** e comunque in maniera non conforme al dettato normativo innanzi riportato.

SULLE MISURE CAUTELARI.

Il *fumus boni iuris* emerge chiaramente dai motivi di ricorso.

In ordine al danno grave ed irreparabile, lo stesso è in *re ipsa*.

Basti osservare al riguardo che la mancata assegnazione dei richiesti provvedimenti cautelari importerebbe la definitiva esclusione della ricorrente dalla partecipazione alle prove orali, in quanto, visti i tempi di esaurimento della intera procedura *de qua*, che ha avuto avvio già verso la metà del mese di Maggio del 2006, e si concluderanno entro il mese di Giugno 2006.

Pertanto, si insiste per l'ammissione con riserva della ricorrente, alle fasi successive del concorso per cui è causa.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle richieste misure cautelari, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese ai diritti ed agli onorari di giudizio.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, Legge n. 488/1999 e successive modifiche che il valore del presente giudizio attiene alla materia del pubblico impiego e quindi è esente da contributo unificato.

Avv. Giuseppe Abbamonte

che firma anche per la ricorrente g. m. a. m.

L'anno 2006 il giorno del mese di giugno, ad istanza dell'avv. G. Abbamonte, n.q. e con il domicilio indicati in epigrafe, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato l'atto che precede, debitamente sottoscritto ed autenticato, mediante consegna a mani proprie di copia conforme a suo originale a:

1) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale, suo legale rapp.te p.t., rapp.to, difeso e dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ivi sedente alla Via Diaz n.11;

2) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., rapp.to, difeso e dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ivi sedente alla Via Diaz n.11;

4) Mascagna Donatella residente in Napoli alla via Enrico Alvino n. 13.

A mezzo posta

5) Mascia Carmela residente in Scosciano (NA) – 80030 alla via S.
Giovanni dei Cavoli n. 65.